



COMUNE DI URBISAGLIA

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 56

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 25 DEL 07-12-2022

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN RELAZIONE ALL'INCENDIO VERIFICATOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLLENZA. NUOVE DISPOSIZIONI A PARTIRE DALLA GIORNATA DI GIOVEDI' 08 DICEMBRE 2022.

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di dicembre, il Sindaco GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 05.12.2022 verso le ore 23.30, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni presso l'impianto Rimel di Pollenza;
- sul posto si recavano prontamente le squadre di Vigili del Fuoco, che avviavano le operazioni di spegnimento, con fattivo supporto delle Forze dell'Ordine;
- dall'incendio si è sviluppata una nube di fumo tossico che con il passare del tempo si è propagata nei Comuni limitrofi al focolaio;
- che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM) sta effettuando i necessari monitoraggi di competenza circa la salubrità dell'aria, delle falde acquifere e degli ortaggi piantati nei terreni nonché relativamente all'incidenza che il rogo sviluppatosi possa eventualmente avere per l'essere umano;

CONSIDERATO CHE l'accadimento rappresenta senza dubbio un'emergenza di carattere sanitario locale che obbliga il sindaco ad adottare provvedimenti conseguenti ai fini della tutela della salute pubblica;

VISTE le precedenti ordinanze sindacali n. 23 e n. 24 del 06.12.2022 con cui si disponevano, per un periodo non superiore a 24 ore, delle disposizioni, a carattere esclusivamente locale, di tutela della salute pubblica in relazione al rogo in argomento;

CONSIDERATO CHE nella mattinata della giornata odierna si è tenuto un incontro presso la Prefettura di Macerata da cui è emersa la necessità di protrarre l'efficacia, fino all'esito

degli esami effettuati dall' ARPAM, dei seguenti provvedimenti limitativi a tutela della salute pubblica:

- di non consumare ortaggi a foglia larga e foraggi raccolti nell'area individuata
- di provvedere al ricovero al chiuso degli animali da cortile;
- di non utilizzare acque provenienti da cisterne all'aperto o da recupero pluviale e di utilizzare l'acqua potabile anche per l'abbeveraggio degli animali;

RITENUTO di dover pertanto adottare tutte le cautele richieste dai competenti organi tecnici anche nel rispetto del principio di precauzione;

VISTO che sussiste:

- l'attualità del pericolo, essendo ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo manifestatosi presso la ditta Rimel di Pollenza;
- l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;
- la contingenza, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta raggiunto lo spegnimento del rogo e la limitazione dei suoi effetti;
- la territorialità, trattandosi di un fenomeno meramente locale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone: *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";*

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";*

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza) al comma 1, sancisce che *"In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";*

RITENUTO di dover adottare, a salvaguardia della salute pubblica e nelle more del completamento delle operazioni di spegnimento, provvedimenti contingibili e urgenti volti precauzionalmente ad evitare e limitare i rischi derivati dall'esposizione ad agenti inquinanti aerodispersi eventualmente ricaduti al suolo;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 267/2000

Ad integrazione e modifica di quanto disposto con le precedenti ordinanze n. 23 e 24 del 06.12.2022

RACCOMANDA

- di non consumare ortaggi a foglia larga e foraggi raccolti nell'area individuata
- di provvedere al ricovero al chiuso degli animali da cortile;
- di non utilizzare acque provenienti da cisterne all'aperto o da recupero pluviale e di utilizzare l'acqua potabile anche per l'abbeveraggio degli animali;

DISPONE

che la presente ordinanza abbia effetto a partire dalla giornata di giovedì 08 dicembre fino all'esito degli esami effettuati dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;

di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante diffusione sui canali social del Comune;

che la Polizia Locale di Urbisaglia provveda alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e obblighi posti nella presente ordinanza;

l'immediata esecutiva del presente provvedimento, reso pubblico mediante deposito all'albo Pretorio e la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale;

la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto, all'Istituto Comprensivo, ai carabinieri di Urbisaglia, all'Asur – area vasta 3;

Avverso il presente provvedimento, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi).

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Francesco Giubileo".